

Al fine di adeguare il regolamento IMU alle intervenute modifiche legislative si propongono le seguenti modifiche:

- ✓ Aggiungere all'articolo 2, comma 3 il seguente punto: "alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";
- ✓ Eliminare dall'articolo 11, comma 2 i punti:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
 - le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con scrittura privata registrata o altro atto avente data certa, in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00.
- ✓ Abrogare e sostituire l'attuale articolo 12 (IMMOBILI IACP) con

Art. 12 –DISPOSIZIONI PER IMMOBILI IN PARTICOLARI CONDIZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Le condizioni per godere dell'agevolazione di cui al punto precedente vanno autocertificate con il modello messo a disposizione sul sito istituzionale e comunicate con la dichiarazione IMU. Alla autocertificazione deve essere allegata documentazione (eventualmente tradotta in lingua italiana) comprovante lo status di pensionato estero.
4. Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario mediante le coordinate bancarie reperibili sul sito istituzionale.
5. Gli immobili ubicati nella zona "rossa" della frazione San Nicola , individuata dall'ufficio tecnico comunale, non utilizzati e in evidente stato di degrado, sono considerati collabenti e privi di qualsiasi capacità edificatoria.